



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 9 / 2020 A.R.)

Il giudice, dott. Giuseppe Bianchi,

letta la proposta di composizione della crisi di sovraindebitamento presentata da LORENZINI GIAN PASQUALE in data 29.4.2020;

osserva

con riguardo alle contestazioni sollevate dai creditori AGRESTINI Angelo e AGRESTINI Silvia, che: il debitore versa in stato di sovraindebitamento, come dimostrato dalla pendenza a suo carico della procedura esecutiva; *“la colpa grave nell’aver determinato l’aggravio economico verso i Sigg.ri Agrestini”*, ammesso che sussista, non costituisce ostacolo ai fini dell’omologazione, che presuppone l’assenza di colpa intesa come ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; che gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi e che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17391/20);

che l’accordo va omologato in quanto: la proposta di accordo promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento, come risulta dalla pendenza di procedura esecutiva sul bene di cui il ricorrente è proprietario; è stata elaborata con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell’art. 15, comma 9, della l. 3/12; comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all’art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell’art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con la maggioranza del 72,96%; non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali diversi da sollevate dai creditori AGRESTINI Angelo e AGRESTINI Silvia; alla proposta sono allegati i documenti indicati dall’art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l’attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge; non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori; la



fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione; nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da LORENZINI GIAN PASQUALE;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 30.11.2020

Il Giudice

